

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> Pag. 1</p> <p>AFFARI INTERNI (II):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 2</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 3</p> <p>AFFARI ESTERI (III):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 3</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 4</p> <p>GIUSTIZIA (IV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 5</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Sottocommissione per i pareri</i> » 7</p> <p>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 7</p> <p>ISTRUZIONE (VIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 8</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 10</p> <p>LAVORI PUBBLICI (IX):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 11</p> <p>TRASPORTI (X):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 13</p> <p>AGRICOLTURA (XI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 13</p> <p>INDUSTRIA (XII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 16</p>	<p>LAVORO (XIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> Pag. 18</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 20</p> <p>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA » 21</p> <p>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964 » 21</p> <p>CONVOCAZIONI » 22</p> <hr style="border: 1px solid black; margin-top: 20px;"/> <p style="text-align: center;">AFFARI COSTITUZIONALI (I)</p> <p style="text-align: center;"><i>IN SEDE REFERENTE</i></p> <p style="text-align: center;">MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 9,30 — <i>Presidenza del Presidente</i> BUCCIARELLI DUCCI.</p> <p style="text-align: center;">Disegno e Proposta di legge:</p> <p style="padding-left: 20px;">Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807); Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (<i>Urgenza</i>) (1342); (<i>Parere alla V Commissione</i>).</p> <p style="padding-left: 20px;">La Commissione prosegue l'esame per il parere del disegno e della proposta di legge.</p> <p style="padding-left: 20px;">Il deputato Biondi, premesso che il disegno di legge si risolve, a suo avviso, in un ibrido legislativo tendente a riunire materie diverse da quella strettamente finanziaria, ri-</p>
--	---

badisce le osservazioni precedentemente formulate dal deputato Protti in ordine alla violazione da parte del disegno di legge dell'articolo 81 della Costituzione e, sottolineati i rilievi di ordine costituzionale mossi dal relatore, si dichiara favorevole allo stralcio degli articoli 10 e 15 del disegno di legge. Il trasferimento delle funzioni, infatti, non può che essere operato direttamente dal Parlamento, nell'ambito di un *iter* logico, che deve passare attraverso tappe legislative, razionalmente coordinate, e che possano configurarsi cronologicamente nella emanazione delle leggi-quadro, previste dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 nel trasferimento del personale e delle funzioni e, quindi, nella emanazione della legge finanziaria.

Il deputato Di Primio osserva che il disegno di legge, per quanto riguarda l'articolo 10 e l'articolo 15, deve rispettare soprattutto la *ratio* che si evince dalla Costituzione in ordine alla natura delle Regioni, che sono configurate, soprattutto, come organi di decentramento politico-legislativo, evitando il pericolo di trasformarle soltanto in organi di decentramento amministrativo, per cui ritiene necessaria l'abrogazione dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che, in definitiva, condiziona l'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni alla volontà dello Stato.

Il deputato Tozzi Condivi rileva che la proposta di legge Ingrao, prevedendo la istituzione delle Regioni, prima delle leggi-quadro, è contraria all'articolo 117 della Costituzione e che la emanazione di tali leggi deve considerarsi condizione preliminare per la emanazione degli statuti e delle leggi riguardanti il trasferimento delle funzioni e del personale e l'ordinamento finanziario.

Il relatore Ballardini e i deputati Malagugini e Franchi lamentano che la Commissione abbia svolto l'esame dei provvedimenti in assenza di un rappresentante del Governo, pur trattandosi di materie che involgono i rapporti Parlamento-Governo e su cui la indicazione dell'indirizzo politico del Governo costituisce momento essenziale nei lavori della Commissione.

Dopo che il relatore Ballardini ha riassunto i punti fondamentali emersi dalla discussione, la Commissione rinvia la espressione del parere alla seduta di domani giovedì 16 ottobre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CORONA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Sarti.

Disegno di legge:

Estensione a talune categorie di pensioni assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, delle norme di reversibilità contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46 (1681).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge. Il relatore Servadei riassume brevemente il proprio parere sugli emendamenti presentati confermando il proprio assenso all'emendamento Franchi all'articolo 1 nonché all'emendamento Jacazzi al secondo comma dell'articolo 2. Ribadisce, invece, il proprio parere contrario all'emendamento Jacazzi al primo comma dell'articolo 2. Il sottosegretario Sarti si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Passando, quindi, all'esame degli articoli, la Commissione approva l'articolo 1 con l'emendamento Franchi, fatto proprio dal relatore e accolto dal Governo, inteso ad aggiungere dopo le parole: « sotto la sovranità » le parole: « o sotto l'amministrazione », nonché con un emendamento tecnico del relatore Servadei.

All'articolo 2, è respinto l'emendamento Jacazzi, inteso a far decorrere gli effetti del provvedimento dal 1° gennaio 1958 anziché al 1° luglio 1962 mentre è approvato l'emendamento Jacazzi (al quale si associano il relatore ed il Governo) inteso a sostituire al secondo comma le parole: « hanno diritto, a domanda » con le parole: « hanno diritto, d'ufficio ». Conseguentemente è soppresso l'ultimo periodo del secondo comma.

All'articolo 3, dopo che è stato dichiarato precluso l'emendamento Jacazzi inteso a elevare a 40 milioni l'onere derivante dall'applicazione del provvedimento, sono approvati gli emendamenti del relatore, ai quali si associa il Governo, intesi a sostituire al primo comma le parole: « dello stanziamento del » con le parole: « degli stanziamenti iscritti al » nonché ad aggiungere dopo il primo comma il seguente: « All'onere di lire 3.500.00 relativo all'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capi-

tolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero (1541).

Il relatore Terrana illustra favorevolmente il provvedimento osservando, tuttavia, che la politica della diffusione della cultura italiana all'estero non può esaurirsi nella incentivazione della diffusione del libro, per la quale, per altro, sono stati messi a disposizione finora fondi insufficienti; rileva che i criteri di ripartizione previsti dall'articolo 2 vanno meglio precisati per evitare il sorgere di speculazioni commerciali; esprime infine l'opinione che, ai fini di un controllo democratico, sia ribadito nella legge che delle erogazioni dei premi sia data annualmente notizia nelle pubblicazioni ufficiali.

Il deputato Malfatti Francesco dichiara di condividere i rilievi del relatore e preannuncia inoltre la presentazione di un ordine del giorno per invitare il Governo a studiare agevolazioni agli editori, limitatamente alla diffusione del libro all'estero di particolare pregio artistico o scientifico, con particolare riguardo al prezzo della carta e all'adozione di particolari tariffe per la spedizione dei libri.

Auspica, poi, che sia direttamente la legge a disciplinare la costituzione del comitato incaricato di erogare i premi.

Il deputato Jacazzi si associa al relatore sulla necessità di un'adeguata pubblicità nell'erogazione dei premi e ritiene altresì che il termine del 31 gennaio previsto dall'articolo 3 per la presentazione delle domande intese ad ottenere il premio sia troppo oneroso in relazione alla documentazione che deve essere allegata alla domanda stessa, per cui sarebbe forse preferibile mantenere il precedente termine.

Su proposta del Sottosegretario Sarti, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 11 — *Presidenza del Presidente* CORONA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Sarti.

Proposta di legge:

Mattarelli ed altri: Norme concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 (848).

Su richiesta del Relatore Nannini la Commissione, all'unanimità, delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Proposta di legge:

Amadeo ed altri: Modifiche alla legge 4 agosto 1955, n. 722, per la parziale devoluzione degli utili delle lotterie nazionali ad organizzazioni della Resistenza (254).

Su richiesta del Relatore Servadei la Commissione, all'unanimità, delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

In fine di seduta, il Presidente comunica che il Presidente della Camera, con lettera in data 13 ottobre 1969, ha espresso consenso di massima allo svolgimento della indagine conoscitiva sullo stato e le prospettive dell'assistenza pubblica e privata in Italia, deliberata dalla Commissione nella seduta del 1° ottobre 1969, salvo a sciogliere ogni riserva non appena gli sarà pervenuto il programma dei lavori. Sottopone, quindi, all'esame della Commissione uno schema di questionario al quale saranno pregate di rispondere le personalità da invitare. Sulle comunicazioni del Presidente si apre una breve discussione a conclusione della quale viene approvato lo schema di questionario.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* CARIGLIA.

Proposte di legge:

Foschi ed altri: Aumento del contributo al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) (778);

Fracanzani ed altri: Contributo italiano a programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Urgenza) (779).

Dopo interventi dei deputati Fracanzani e Sandri, il Presidente Cariglia rinvia la discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 10,20. —
Presidenza del Presidente CARIGLIA.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale con Allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961 (1660).

Il deputato Storchi, riferisce in sostituzione del deputato Vedovato, proponendo alla Commissione di esprimere parere favorevole sul disegno di legge per la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, rilevando come da tale convenzione possano essere facilitate le operazioni commerciali e meglio garantite le eventuali controversie da esse derivanti, specialmente nei rapporti tra i paesi occidentali e quelli dell'est europeo.

Il deputato Cardia, richiamandosi all'urgenza con cui nella relazione ministeriale si richiede la ratifica della convenzione, rileva che la medesima, adottata nel 1961, viene presentata solo ora al Parlamento; esprime quindi il suo disappunto per tale ritardo, che rende vana una discussione sulla sostanza della convenzione. Chiede poi che siano forniti elementi: circa il funzionamento della convenzione nei primi otto anni; le esperienze finora acquisite soprattutto nei rapporti con i paesi dell'est europeo; se analoga disciplina possa applicarsi anche nei confronti della Repubblica Democratica tedesca, e come l'Italia abbia potuto, in carenza della ratifica, coprire un seggio nel comitato speciale previsto dalla convenzione.

Il deputato Andreotti, soffermandosi sul problema del ritardo con cui sono presentati al Parlamento per la ratifica, trattati e convenzioni internazionali, ritiene che la procedura relativa debba essere in qualche modo disciplinata in occasione della legge sulla Presidenza del Consiglio ed anche in sede di riforma del regolamento della Camera. Nel frattempo ritiene che si potrebbe richiedere al Ministero degli affari esteri l'elenco delle convenzioni e dei trattati che sono in attesa di presentazione alle Camere per la ratifica.

Dopo un intervento del deputato Cantalupo, che si associa alle considerazioni del deputato Andreotti, il Presidente Cariglia fa presente di aver già informato il Presidente della Camera in merito ai rilievi mossi in Commissione sul ritardo nella presentazione dei disegni di legge di ratifica dei trattati internazionali, mentre ritiene che richieste all'ese-

cutivo debbano avvenire in ogni caso attraverso la Presidenza della Camera.

Il relatore Storchi, in relazione a una richiesta dell'onorevole Bartesaghi, si riserva di inserire nella relazione per l'Assemblea i chiarimenti richiesti dal deputato Cardia sull'applicazione finora avuta dalla Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale.

La Commissione approva, quindi, gli articoli del disegno di legge, con l'astensione dei deputati del gruppo comunista, e dà mandato al relatore di stendere relazione favorevole per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei Nove.

Proposta di legge:

Senatori Gronchi ed altri: Interpretazione dell'articolo 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini di origine ebraica (Approvato dal Senato) (1491).

Il Presidente Cariglia dà notizia che la V Commissione Bilancio, mentre non ritiene di poter esprimere per il momento parere favorevole, si è riservata di riprendere in esame la proposta di legge, dopo che sia stata fornita indicazione circa la copertura del maggiore onere da essa derivante per il bilancio dello Stato.

Il relatore Andreotti, illustrando la proposta di legge, fa presente che il trattato di pace, all'articolo 78, prevede che siano esonerati, da imposte straordinarie introdotte allo scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra, i cittadini delle Nazioni Unite, estendendo tale dizione alle persone che, ai sensi della legislazione in vigore in Italia durante la guerra, fossero state trattate come nemiche. Poiché l'applicazione di tale clausola ai cittadini italiani di origine ebraica, ha dato luogo a controversie e a casi di contenzioso, anche per effetto di una certa differenza tra il testo italiano e quelli francese, inglese e russo, che hanno prevalenza sul testo italiano, il provvedimento intende esplicitare definitivamente quello che era lo spirito della citata clausola, venendo così incontro, anche come atto di dovuta riparazione, nei confronti dei cittadini italiani di origine ebraica.

Circa il parere della V Commissione Bilancio, ritiene che l'onere per lo Stato sia comunque contenuto, data la svalutazione nel frattempo intervenuta, mentre sul piano di

una formale copertura richiama l'attenzione sul fatto che esiste un apposito capitolo del Ministero del tesoro per sovvenire agli oneri derivanti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace, e propone in tal senso un articolo aggiuntivo di copertura. Ritiene, infine, che la norma interpretativa possa applicarsi anche nei confronti dei casi, in cui sono intervenute sentenze passate in giudicato o concordati con l'amministrazione finanziaria, riservandosi, comunque, di approfondire l'argomento per il seguito della discussione.

Dopo interventi dei deputati Cardia, il quale invita ad approfondire se l'imposta straordinaria sul patrimonio rientri tra quelle previste dal Trattato di pace, e Bartesaghi, il quale domanda se sia possibile una rivalutazione degli importi eventualmente già pagati a titolo di imposta, la Commissione approva, nel principio, il seguente articolo aggiuntivo da sottoporre al parere della V Commissione Bilancio:

« Art. 2 — Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi di cui al capitolo n. 3249 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro concernente " Oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo " per l'anno finanziario 1969 e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi ».

Proposta di legge:

Averardi ed altri: Attribuzione alla Fondazione figli di italiani all'estero della proprietà dell'immobile con annesso parco denominato villa Fabbriotti di Montughi (Firenze) (Parere alla VI Commissione) (1214).

Dopo favorevole relazione del Presidente Cariglia e intervento del deputato Sandri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 10. —
Presidenza del Vicepresidente CACCIATORE. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Dell'Andro.

Proposte di legge:

Reale Oronzo ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

Lepre: Modifiche ad alcuni articoli del codice civile (670);

Ruffini e Martini Maria Eletta: Riforma del diritto di famiglia (703);

Brizioli: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardante i reati di adulterio e concubinato (793);

Darida: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

Iotti Leonilde ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378).

La Commissione prosegue nell'esame delle proposte di legge ed interviene il deputato Re Giuseppina che si sofferma particolarmente sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati Ruffini e Martini Maria Eletta.

A suo giudizio i proponenti, pur partendo da concetti avanzati, con particolare riguardo alla affermata parità dei coniugi, arrivano a delle conclusioni contrarie alle premesse in quanto reintroducono nelle singole norme un principio gerarchico ed autoritario riconoscendo, così, una effettiva preminenza alla posizione del marito.

Sotto l'aspetto di una più logica coerenza fra principi informativi e singole norme dispositive ritiene migliore la proposta di legge dei deputati Reale Oronzo ed altri.

Illustra ampiamente la situazione in cui si trova oggi l'istituto familiare rapportato alla nuova dinamica e alle prospettive della società attuale.

Tratta, successivamente, della posizione dei genitori nei rapporti con i figli osservando che la concezione « proprietaria » del padre e della madre sui figli è stata ampiamente superata tanto che la riforma dell'istituto della patria potestà si impone e va attuata con chiarezza di idee e con stretta connessione delle norme dispositive ai nuovi principi che lo sviluppo della sociologia ha portato in questo settore.

Fa notare come alcuni aspetti della proposta di legge dei deputati Ruffini e Martini Maria Eletta abbiano sollevato delle diversità di valutazione nell'ambito della stessa democrazia cristiana tanto che, davanti all'altro ramo del Parlamento, è stata presentata una analoga proposta di legge che prevede delle soluzioni diverse.

Conclude il proprio intervento affermando che, da parte del gruppo comunista, verrà so-

stenuto, nel prosieguo dell'esame delle proposte riguardanti il diritto di famiglia, la piena parità dei coniugi come espresso nella proposta 1378.

Prende quindi la parola il deputato Manco il quale rileva che la proposta di legge dei deputati Ruffini e Martini Maria Eletta denuncia un carattere compromissorio tanto di natura tecnica quanto giuridica che sociale.

I proponenti non hanno operato una precisa scelta e, conseguentemente, il loro discorso, partendo da determinate premesse, è risultato involuto nelle conclusioni.

Dichiara di comprendere, anche se non condivide, la posizione assunta dal gruppo comunista in questa materia.

Mentre è d'accordo sulla possibilità che determinati diritti e doveri, che oggi fanno carico al marito possano essere anche assunti dalla moglie, esclude che la « responsabilità » nella condotta della famiglia possa essere ripartita fra i coniugi con tutte le conseguenze negative che una soluzione del genere può determinare, soprattutto per quanto concerne il rapporto che intercorre tra genitori e figli.

Passa quindi a considerare le soluzioni suggerite in merito ai problemi che interessano i figli adulterini e naturali, muovendo una specifica critica alla nuova normativa contenuta nella proposta dei deputati Ruffini e Martini Maria Eletta.

Conclude il proprio intervento, osservando la necessità che, in un dibattito del genere, venga seguita una linea di coerenza evitando compromessi che potrebbero incidere negativamente sulla struttura della nuova società familiare.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposte di legge:

Mussa Ivaldi Vercelli e Macchiavelli: Modifiche alla legge istitutiva del tribunale per i minorenni e alle relative norme di attuazione (210);

Foschi ed altri: Ristrutturazione dei tribunali e delle procure per i minorenni (1409);

La Commissione inizia l'esame delle due proposte di legge con la relazione del deputato Zappa, il quale pone in evidenza i punti comuni dei due provvedimenti che consistono nella necessità di potenziare la struttura della giustizia minorile elevando il numero dei magistrati e degli ausiliari, specializzando i giudici minorili, assegnando stabilmente ed esclusivamente i giudici minorili al loro ufficio.

Esamina, quindi, particolarmente la proposta di legge n. 210 e, successivamente, la proposta di legge n. 1409.

Accenna anche ad una proposta di legge, che tratta analoga materia, presentata davanti all'altro ramo del Parlamento.

Illustra brevemente le norme che, prima del 1934, consideravano il problema dei minori. Accenna alla legge istitutiva del tribunale per i minorenni ed alle norme di attuazione che hanno modificato, per alcuni punti, la sostanza della legge stessa.

Dà, quindi, delle notizie statistiche sul numero dei magistrati che prestano servizio nel campo minorile, sulle disfunzioni degli uffici per carenza di attrezzature, di dattilografi e di personale ausiliario. Ricorda particolarmente qual'è la situazione dei tribunali per i minori di Brescia, Genova, Messina e Palermo.

Fa notare che per una popolazione di circa 15 milioni di minori di anni 18 ci sono attualmente, in media, 50 giudici e 26 magistrati per tutta Italia.

Osserva che per registrare qualche saltuario miglioramento nel settore della giustizia minorile ci si deve fermare all'ultima amnistia ed alla sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 1963, con cui venne stabilito che il procuratore generale non poteva separare i processi ove fossero coimputati maggiorenni e minorenni pur creando, con questa statuizione, delle rilevanti complicazioni di carattere sociale.

Fa presente che la situazione dei tribunali per i minorenni è praticamente « esplosa » con la legge sulla adozione speciale. Gli uffici, nella loro carenza di magistrati, di ausiliari, di attrezzature, non sono in grado di fronteggiare i compiti che questa legge ha loro affidato.

Chiede, quindi, che la Commissione voglia sollecitamente esaminare le proposte di legge all'ordine del giorno e, tenendo conto che si tratta di varare un provvedimento di emergenza, sottolinea la possibilità di dare una trattazione di anticipo alla proposta di legge n. 210.

Insiste sul concetto di « provvedimento di emergenza » dato che, a suo giudizio, è indispensabile e improcrastinabile uscire da una legislazione di settore o particolare, per affrontare decisamente la riforma dell'ordinamento giudiziario in tutta la sua portata.

Il deputato Manco chiede se non sia il caso di domandare il trasferimento delle due proposte di legge in sede legislativa.

Il Presidente ricorda che la Presidenza della Camera non ha accolto una analoga richiesta già avanzata dalla Commissione giustizia e, pertanto, invita i commissari a procedere nell'esame delle due proposte di legge, con riserva, una volta acquisito l'assenso del Governo, di rinnovare la domanda di trasferimento di sede in un successivo momento.

Dopo brevi interventi dei deputati Guidi, Re Giuseppina, Castelli, che chiedono di poter aver il testo integrale della relazione del deputato Zappa, il Sottosegretario Dell'Andro esprime il parere che una nuova richiesta di trasferimento delle due proposte in sede legislativa sarebbe, per ora, prematura.

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle due proposte ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12,00.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 16. — *Presidenza del Presidente CASTELLI.*

Disegno di legge:

Rettifica della misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante agli applicati, coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (1537) (*Parere alla VI Commissione*).

La Sottocommissione, a seguito della relazione del deputato Lospinoso Severini, esprime parere favorevole con osservazioni.

Proposta di legge:

Micheli Pietro ed altri: Norme relative alla tutela della denominazione di origine del «prosciutto di Parma», alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (1678) (*Parere alla XII Commissione*).

La Sottocommissione, a seguito della relazione del deputato Lospinoso Severini, e dopo intervento del deputato Sabadini e del Presidente Castelli, esprime parere favorevole con osservazioni.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative all'integrazione del prezzo per il grano duro e alla attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore apicolo (1844) (*Parere alla XI Commissione*).

La Sottocommissione, a seguito della relazione del deputato Castelli, esprime parere favorevole con osservazioni.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) (*Parere alla VI Commissione*).

La Sottocommissione, a seguito degli interventi dei deputati Sabadini, Lospinoso Severini, Granzotto e del Presidente Castelli, esprime a maggioranza parere favorevole con osservazioni.

Su richiesta del deputato Sabadini resta stabilito che sarà trasmesso alla Commissione di merito anche il parere di minoranza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del presidente TREMELLONI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per l'interno, De Mita.

Disegno e Proposta di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni (1807);

Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342).

Il relatore Tarabini riferisce ampiamente sul lavoro svolto dal Comitato ristretto appositamente nominato nella precedente seduta per l'esame e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli dei due provvedimenti, nonché sulla impossibilità ivi constatata di raggiungere un accordo per la definizione di un testo da sottoporre all'approvazione della Commissione plenaria. Da, quindi, dettagliatamente conto dei singoli emendamenti proposti e delle varie posizioni determinatesi nei confronti degli emendamenti medesimi e, successivamente, illustra il parere trasmesso dalla Commissione Interni, informando, d'altra parte, che non risulta ancora pervenuto il parere già deliberato dalla Commissione Finanze e tesoro, mentre la Commissione Affari costituzionali non ha finora concluso il dibattito sui due provvedimenti in esame per il parere da rendere alla Commissione Bilancio.

Il deputato Fabbri fa presente l'inopportunità di proseguire nell'esame del disegno di legge mentre non sono ancora pervenuti i pareri della I e della VI Commissione. A

questo motivo principale si aggiunge poi, sia pure come elemento secondario, la temporanea assenza del Ministro delle finanze che fino ad ora ha sempre personalmente seguito i lavori della Commissione. Propone quindi un breve rinvio.

Il deputato Raucci, premesso che la temporanea assenza del Ministro delle finanze, per ragioni del suo ufficio, non potrebbe in alcun modo giustificare un rinvio del dibattito, dichiara che il suo gruppo è disposto ad accedere alla richiesta di rinvio, purché questa risulti chiaramente motivata dalla consapevolezza che alcuni problemi di fondo, emersi nel corso della discussione generale, vanno ulteriormente esaminati e sorretta dalla volontà di individuare dei possibili punti di incontro, su tali problemi, tra le varie parti politiche. A questo proposito, mentre va riconosciuto che il dibattito svoltosi in Commissione ha visto emergere la possibilità di un incontro tra le varie parti politiche su temi fondamentali (sui quali le linee di differenziazione si sono delineate piuttosto all'interno del gruppo democratico cristiano), si deve rilevare che è stata invece di netta chiusura la posizione del Governo, attestato in uno sterile atteggiamento di difesa del proprio testo.

Il deputato Mussa Ivaldi Vercelli si dichiara favorevole alla proposta di rinvio visto che il disegno di legge all'esame della Commissione è assai complesso e soprattutto implica vaste e numerose interconnessioni: è opportuno allora che il Governo abbia la possibilità di valutare adeguatamente, con la necessaria calma, in tutte le loro conseguenze, gli emendamenti proposti.

Il deputato Cottone dichiara di aderire alla proposta di rinvio, ribadendo ancora una volta che è necessario che la maggioranza sappia chiaramente ciò che vuole in tema di regioni; né, d'altra parte, si potrà avviare una discussione seria fino a che non siano specificamente definite le funzioni che si vogliono attribuire alle regioni.

Il deputato Passoni dichiara che il suo gruppo è in via di principio contrario al rinvio, ma potrebbe accedere alla proposta in tal senso avanzata a due condizioni: primo, che il rinvio fosse motivato in modo da indicare chiaramente che cosa ci si propone di ottenere con il rinvio stesso (se in particolare esso miri a favorire un incontro tra le posizioni dei vari gruppi); secondo, se fosse indicato quale termine si stabilisce per il rinvio.

Il deputato Compagna desidera esprimere fin d'ora le proprie riserve di merito

sul parere espresso dalla Commissione affari interni, specie per quello che riguarda gli emendamenti proposti alla ripartizione del fondo comune e gli argomenti con cui la Commissione nega che vi sia un maggior costo di impianto delle regioni meridionali. Dichiara quindi di associarsi alla richiesta di rinvio, augurandosi che esso possa giovare a eliminare queste preoccupazioni.

Il deputato Delfino, aderisce anch'egli alla richiesta di rinvio, poiché entrambe le motivazioni addotte dal proponente sono, a suo avviso, valide; inoltre è risultato che non vi è all'interno della maggioranza un accordo completo in merito al disegno di legge in esame.

Il Presidente Tremelloni rinvia, quindi, il seguito del dibattito a mercoledì della prossima settimana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Bellisario e Rosati.

Disegno e proposta di legge:

Sperimentazione negli istituti professionali (*Approvato, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1657);

Scionti ed altri: Provvidenze a favore degli istituti professionali statali, degli istituti d'arte e dei diplomati delle professioni sanitarie ausiliarie (1156).

Il relatore Rausa, illustrando i due provvedimenti all'ordine del giorno, si sofferma sugli scopi e le funzioni della istruzione professionale. Rilevato che la proposta di legge copre un ambito più vasto di quello del disegno di legge approvato dal Senato, osserva tuttavia che il carattere sperimentale della disciplina che si vorrebbe introdurre consiglia di approvare sollecitamente il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, onde risolvere una situazione di crisi del settore della istruzione professionale di cui le prime vittime sono gli studenti.

Eventuali modifiche potranno essere compiute successivamente e con maggior ponderazione con atti di Governo o con interventi legislativi specifici. Ciò anche perché l'intero

settore dell'istruzione professionale dovrà essere in futuro oggetto di una riforma generale, della quale non è però opportuno anticipare le linee in una fase, quale quella attuale, di pura sperimentazione. Conclude perciò auspicando l'approvazione del testo trasmesso dal Senato.

Il deputato Sanna, premesso che i provvedimenti all'ordine del giorno sono sorti sulla scia delle agitazioni verificatesi negli istituti professionali, osserva che la crisi di tali istituti è una crisi di sbocchi verso l'esterno concretizzantesi in una carenza strutturale delle occasioni di lavoro. Dopo aver espresso il dubbio se la scuola sia attualmente in grado di soddisfare le diverse e sempre più numerose articolazioni che le attività di lavoro vanno assumendo, afferma che il suo gruppo è contrario al disegno di legge poiché in esso è già contenuto, contrariamente al dichiarato carattere di sperimentazione cui esso si richiama, il preannuncio di quella che dovrà essere in futuro la riforma generale della scuola secondaria.

Il deputato Loperfido, ricordando come il ritardo con il quale si discutono i provvedimenti all'ordine del giorno dipenda da cause del tutto estranee al proprio gruppo e che si riannodano al lungo periodo di inattività della Commissione in seguito alla crisi di Governo ed alla successiva crisi della Presidenza, afferma che il disegno di legge deve essere necessariamente emendato in molte parti. In particolare, ai fini dell'accesso alle università, bisogna assicurare una reale parità di condizioni di partenza tra studenti provenienti da scuole diverse. Annuncia quindi l'astensione del proprio gruppo purché in un prossimo futuro si possa giungere ad una riforma degli istituti professionali nell'ambito della più ampia ristrutturazione della scuola secondaria.

Il deputato Moro Dino esprime talune perplessità sul disegno di legge che sembra codificare l'attuale struttura degli istituti professionali. Critica la disposizione nella quale si parla di « accentuazione del livello culturale » poiché in tal modo sembra quasi che si vogliano considerare gli istituti professionali come una scuola di grado inferiore; rileva l'esiguità, quanto meno da un punto di vista quantitativo, dei corsi previsti dal disegno di legge ed esprime dubbi sulla composizione della commissione prevista dall'articolo 1 i cui membri sono tutti di nomina ministeriale; analoghi dubbi esprime per quanto riguarda l'assoluta libertà conferita al Governo dal disegno di legge in ordine alla de-

terminazione dei corsi e dei programmi. Conclude affermando che il suo gruppo non vuole assolutamente che il disegno di legge in discussione possa in futuro essere considerato come il provvedimento di riforma definitiva degli istituti professionali.

Il deputato Biasini, premesso che il disegno di legge per certi aspetti tende a consolidare taluni punti che potrebbero in futuro rendere più difficile la riforma negli istituti professionali, rileva la posizione particolare dell'istruzione professionale nel mondo della scuola e la necessità di identificare le cause della sua crisi. Quello che è soprattutto necessario al riguardo è da un lato di regolamentare *ex novo* per legge tutta la materia della istruzione professionale e dall'altro di riaccostare le strutture dell'istruzione professionale e dell'istruzione tecnica onde evitare dispendiose ed inutili duplicazioni del problema. Conclude preannunciando a nome del proprio gruppo l'astensione sui provvedimenti all'ordine del giorno.

Il deputato Giannantoni afferma che il disegno di legge soltanto nominalisticamente si riferisce alla sperimentazione poiché in effetti nessun criterio al riguardo è in esso stabilito da un punto di vista sostanziale. Al contrario, la determinazione del contenuto di tale sperimentazione è completamente rimessa al Ministro della pubblica istruzione, realizzandosi in tal modo un completo esautoramento del Parlamento. Dopo avere in particolare criticato il terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, poiché è noto che per quanto riguarda la istituzione di corsi presso sedi di istituti tecnici non vi è disponibilità di fondi né di insegnanti né di sedi, conclude ribadendo la ponderata astensione del proprio gruppo, in relazione alle possibilità di emendare il testo del disegno di legge.

Il deputato Badaloni Maria preannuncia di non volere entrare nel merito dei problemi più generali dei provvedimenti all'ordine del giorno, pur condividendo alcune delle perplessità emerse dalla discussione, e si sofferma invece sulla possibilità di inserire nel disegno di legge un riferimento agli istituti d'arte, nei quali la sperimentazione potrebbe essere realizzata senza alcun aggravio di spesa. Conclude preannunciando un emendamento al riguardo e chiedendo il parere del Governo.

Il deputato Giordano si dichiara a nome del suo gruppo favorevole al disegno di legge qualora non si ponga il problema di un riassetto della istruzione professionale in termini generali e definitivi bensì si rimanga nel qua-

dro del concetto di sperimentazione. Trattandosi di un provvedimento circoscritto nel tempo ed il cui scopo è quello di sanare tempestivamente una situazione sperequata, auspica un'approvazione del disegno di legge con lo impegno del suo valore limitato nel tempo e senza che la sua approvazione costituisca in alcun modo una prefigurazione della futura riforma.

Il deputato Raicich, dopo aver rilevato l'abuso che il Governo sta compiendo nell'impiego di provvedimenti a carattere sperimentale ed avere espresso il timore che il disegno di legge in realtà si ponga in qualche modo come predeterminazione, sia pure occasionale, di una futura riforma, chiede che al termine della discussione generale si avvenga ad un rinvio onde consentire ai vari gruppi di mettere a punto i necessari emendamenti.

Il deputato Bronzuto si sofferma, in senso critico, sulla assoluta mancanza nel disegno di legge di criteri, limiti e controlli nei confronti dei poteri attribuiti al Ministro della pubblica istruzione, soprattutto sulla base dell'articolo 5, in ordine alla scelta degli insegnanti. In particolare si chiede perché si voglia giungere a creare nella sostanza una nuova categoria di insegnanti e chiede in proposito chiarimenti al Governo.

Il deputato Bardotti, pur condividendo molte delle perplessità emerse nel corso della discussione, si dichiara tuttavia favorevole a condizione che l'esperimento proposto sia il più breve e il più limitato possibile. Propone di attribuire una maggiore autonomia agli istituti professionali circa la scelta dei programmi dei corsi e si dichiara favorevole alla proposta di concedere alle varie parti politiche un momento di riflessione per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore Rausa, replicando agli intervenuti nella discussione generale, ribadisce l'urgenza del provvedimento in relazione alla situazione di emergenza in cui versano gli istituti professionali. Pur condividendo alcuni dei rilievi emersi dalla discussione, osserva che di essi si dovrà tenere conto in futuro quando si procederà ad una riforma definitiva del settore ma non in questo momento, trattandosi di semplice sperimentazione.

Il Sottosegretario di Stato Bellisario premette di volersi limitare ai concetti più generali, riservandosi di rispondere ai quesiti di tipo particolare nella successiva fase della discussione degli articoli. Circa il rapporto tra riforma e sperimentazione ricorda il preciso limite contenuto nell'articolo 1 del dise-

gno di legge dal quale emerge la chiara volontà del Governo di non voler in alcun modo precorrere una riforma ma di volersi limitare ad una sperimentazione pura e semplice. Circa il rapporto tra istituti professionali ed istituti tecnici, che è stato toccato nel corso della discussione, osserva che il problema non è soltanto quello dei rapporti tra questi due tipi di scuola bensì anche tra essi e quella classica. Tale distinzione, che è un residuo di legislazioni ormai superate, è destinata a sparire in futuro poiché in qualsiasi tipo di scuola vi deve essere un misto tanto della componente culturale quanto di quella professionale. Annuncia quindi che il Governo non si oppone in via di principio alla modificabilità del testo approvato dal Senato e quindi si dichiara d'accordo su un rinvio del seguito della discussione. Per quanto in particolare riguarda tanto il problema delle garanzie da stabilire in ordine ai poteri conferiti al Governo dal disegno di legge, quanto l'eventuale inserimento degli istituti d'arte, dichiara che il Governo non si opporrà ad emendamenti in tal senso qualora la Commissione entri nell'ordine di idee di modificare il testo approvato dal Senato.

La Commissione delibera quindi di rinviare il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge alla seduta di domattina.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 13,30. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Bellisario.

Proposte di legge:

Bronzuto ed altri: Proroga dell'incarico triennale per l'anno scolastico 1969-70 (1485);

Borghi e Badaloni Maria: Proroga degli incarichi triennali di insegnamento nelle scuole elementari per gli anni scolastici 1969-70 e 1970-71 (1650).

All'inizio della seduta il deputato Raicich ricorda il proposito manifestato dal Presidente all'atto dell'assunzione dell'incarico di procedere ad una discussione sull'ordine dei lavori della Commissione nella seduta odierna. I deputati Tedeschi e Bronzuto, criticando una recente ordinanza del Ministro della pubblica istruzione relativa agli insegnanti di educazione fisica che si pone in contrasto con la legge n. 282 del 13 giugno 1969, sollecitano l'iscrizione all'ordine del giorno della Com-

missione della proposta Bronzuto ed altri n. 1834 concernente l'interpretazione autentica del primo comma, lettera b), dell'articolo 4 della succitata legge. Il Presidente Romanato dà atto dell'impegno di procedere ad una discussione sui lavori della Commissione e propone che tale discussione si tenga nella mattinata di mercoledì prossimo. Dà inoltre ampie assicurazioni circa una sollecita iscrizione all'ordine del giorno della proposta n. 1834 insieme con la proposta n. 1835 che tratta identica materia. Comunica quindi alla Commissione alcune variazioni nella composizione dei membri dei due comitati ristretti nominati per l'esame delle proposte concernenti l'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola media e della scuola elementare.

Il relatore Bardotti propone alla Commissione di deliberare la richiesta di assegnazione in sede legislativa dei due provvedimenti.

A tale richiesta si associano, a nome dei rispettivi gruppi, i deputati Moro Dino e Bronzuto. La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere l'assegnazione in sede legislativa delle due proposte di legge.

Proposta di legge:

Badaloni Maria ed altri: Iscrizione alle facoltà e agli istituti superiori di magistero (1826).

Il relatore Moro Dino, illustrando la proposta di legge, osserva che al Senato è stata presentata una proposta di analogo contenuto per cui risulterebbe applicabile il secondo comma dell'articolo 133 del Regolamento. Nel merito osserva che la settorialità del provvedimento giustificerebbe anche per questo anno il ricorso ad un decreto del Governo piuttosto che il ricorso ad uno strumento di tipo generale quale è la legge. Conclude dichiarandosi contrario alla proposta di legge. Dopo interventi dei deputati Badaloni Maria, la quale chiarisce che la proposta di legge non vuole precorrere una riforma ma soltanto porsi come provvedimento contingente, e Giannantoni, il quale chiede che alla proposta di legge venga abbinata quella contrassegnata con il n. 1883, il Presidente Romanato chiarisce che l'applicabilità dell'articolo 133 sembra essere esclusa poiché la proposta di legge presentata al Senato dai senatori Sotgiu ed altri, e contrassegnata dal n. 834, concerne la liberalizzazione degli accessi alle università, e cioè materia non indentica a quella trattata dalla proposta di legge all'ordine del giorno. Egualmente sembra da escludere la possibilità di un abbinamento della proposta in esame con la proposta di legge n. 1883 poi-

ché quest'ultima riguarda la stessa materia della proposta di esame presentata al Senato. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Alessandrini.

Disegno e Proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689);

Mattarella: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240. (495);

Mattarella ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983);

La Loggia ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136);

Ferretti ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160);

Erminero ed altri: Modifiche dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernenti interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275).

Il Presidente Baroni, dopo aver rivolto brevi parole di saluto al Sottosegretario Alessandrini che ebbe già ad interessarsi dei problemi relativi alle zone terremotate della Sicilia quale Presidente della Commissione nella IV legislatura, ricorda la visita recentemente effettuata in tali zone da una delega-

zione della Commissione stessa e rileva che la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno consentirà di affrontare importanti problemi emersi in quella occasione.

Dopo brevi parole di ringraziamento del Sottosegretario Alessandrini, il relatore Cusumano riferisce sui provvedimenti all'ordine del giorno sottolineando che essi sono rivolti a superare talune carenze riscontratesi nelle norme attualmente vigenti in materia.

Passa poi ad illustrare la situazione relativa all'opera di ricostruzione, di cui lamenta i ritardi, e prospetta la necessità di più penetranti interventi dei diversi organi dello Stato e della Regione siciliana, cui sono affidate competenze in materia. Si sofferma sui problemi del materiale da costruzione, delle baracche, degli interventi nel settore agricolo ed in quello industriale, fornisce dati in ordine alla spesa sostenuta per i ricoveri provvisori ed alla predisposizione degli strumenti urbanistici, specie per quanto riguarda gli abitanti da trasferire, ed indica le ragioni che hanno ritardato l'approvazione dei piani comprensoriali e dei piani territoriali di coordinamento.

Passa quindi ad illustrare le finalità del disegno di legge, che propone sia assunto come testo base della discussione, e si sofferma sul contenuto dei singoli articoli, prospettando l'opportunità di introdurre talune modifiche; di tener conto delle necessità emergenti in taluni comuni parzialmente danneggiati; illustra il contenuto delle proposte di legge all'ordine del giorno, formulando alcuni rilievi su di esse, e fornisce talune indicazioni circa l'ammontare della spesa per far fronte alla opera di ricostruzione.

Si sofferma quindi sui problemi relativi alla disponibilità degli alloggi per le popolazioni colpite dalla catastrofe ed ai relativi canoni di locazione; si riserva quindi di presentare emendamenti al disegno di legge e conclude auspicando una sollecita approvazione del provvedimento, vivamente atteso dalle popolazioni interessate.

Dopo l'intervento del Presidente Baroni che fornisce indicazioni in ordine agli stanziamenti recati dal disegno di legge, rispondendo a quesiti in tal senso posti dal deputato Guarra, il deputato Pavone illustra il parere favorevole espresso dalla XIV Commissione sul disegno e sulle proposte di legge, soffermandosi quindi sui problemi attinenti all'opera di ricostruzione degli abitati, allo snellimento delle relative procedure, alla disponibilità degli alloggi, agli sgravi fiscali, all'intervento della Cassa per il Mezzogiorno ed alla parificazio-

ne, agli effetti del conseguimento dei benefici previsti, di tutti i comuni della Sicilia colpiti dagli eventi sismici del 1967 e del 1968.

Il deputato Fiorot propone quindi che si proceda preliminarmente alla predisposizione di un testo organico dei provvedimenti all'ordine del giorno, in modo da avere un più preciso punto di riferimento per il proseguimento della discussione.

Il Presidente Baroni, dopo aver sottolineato la complessità del problema da affrontare, dichiara di ritenere opportuno differire l'assunzione di ogni decisione circa la costituzione di un Comitato ristretto ad un momento successivo alla chiusura della discussione generale.

Il deputato Ferretti, dopo aver lamentato i ritardi finora riscontrati nella ricostruzione delle zone terremotate, ricorda le leggi statali e regionali già emanate in materia, rilevando che non si sono rispettati i termini posti dalle leggi stesse per quanto riguarda la ricostruzione.

Passa poi ad analizzare le diverse cause dei ritardi suddetti, lamentando in proposito la mancanza di una carta geologica della regione siciliana e di un piano di sviluppo economico, la lunghezza delle procedure per l'approvazione degli strumenti urbanistici e la mancanza di ogni coordinamento tra programmazione economica e pianificazione urbanistica della zona. Ricorda le lunghissime procedure previste per la ricostruzione dei fabbricati, mentre è in corso l'incetta delle deleghe da parte dei progettisti che non potranno congruamente far fronte ai compiti assunti; lamenta la carenza degli organi tecnici statali e comunali preposti all'opera di ricostruzione e chiede pertanto che si proceda ad una semplificazione delle procedure attualmente previste, che siano potenziati gli organi tecnici e che sia prevista la possibilità di revoca delle deleghe già concesse dai sinistrati per la ricostruzione dei fabbricati.

Si sofferma quindi sui problemi relativi all'assetto urbanistico delle zone terremotate, specie per quanto attiene agli abitati parzialmente da trasferire, lamentando la mancata previsione di piani di risanamento da realizzare a totale carico dello Stato, illustra la particolare situazione esistente nel centro di Palermo, e prospetta l'opportunità di consentire la costruzione anche di alloggi unifamiliari.

Conclude proponendo di procedere, dopo la chiusura della discussione generale, alla nomina del Comitato ristretto, che elabori un testo organico di norme atte a risolvere i pro-

blemi da lui elencati e prospettando l'opportunità di un'indagine, da decidere in altra sede, sulla realizzazione delle baracche e sulle spese sostenute a tal fine, proponendo altresì talune modifiche da apportare alle norme vigenti per quanto attiene alla gestione delle baracche, al pagamento dei contributi previdenziali, alla misura dei contributi per la ricostruzione dei fabbricati, all'espressione di un parere dei comuni sugli strumenti urbanistici predisposti dall'« Ise », e chiedendo notizie sulla convenzione stipulata con lo stesso ente.

Il deputato Quilleri, rilevata la necessità di esaminare il disegno di legge in funzione della soluzione dei numerosi problemi attinenti l'opera di ricostruzione, rileva che si proceda ancora sulla linea degli interventi di carattere provvisorio e chiede che vengano forniti precisi ragguagli in ordine ai criteri di spesa dei fondi già stanziati e di quelli di cui è previsto lo stanziamento nel disegno di legge in discussione, sull'utilizzazione dei quali chiede un rigoroso controllo.

Conclude prospettando l'opportunità di un attento esame delle iniziative già assunte, al fine di trarne elementi utili ai fini delle scelte più generali per quanto attiene agli interventi in seguito a pubbliche calamità.

Il deputato Fulci, dopo essersi soffermato sulle diverse cause di ritardo nell'opera di ricostruzione, accenna ai problemi della ricostruzione dei fabbricati rurali, prospetta l'opportunità di decentrare talune competenze agli enti locali e chiede un adeguamento del personale assegnato agli uffici del genio civile delle zone terremotate.

Conclude affrontando la questione degli « Iacp », di cui segnala i numerosi problemi afferenti la realizzazione degli alloggi e la loro assegnazione, ed accennando a taluni problemi relativi alla ricostruzione nel comune di Mistretta.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge, sollecitando la presentazione di eventuali emendamenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO*: — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Volpe.

Disegno e Proposte di legge:

Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1644);

Reale Giuseppe ed altri: Norme per l'assunzione degli idonei del concorso a 300 posti di ufficiale di terza classe nonché degli idonei di altri concorsi banditi dall'Amministrazione poste e telecomunicazioni (970);

Mancini Antonio: Conferimento dei posti di organico nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (1389).

Il Presidente Guerrini comunica che il Governo ha proposto un nuovo testo degli articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge, sulla base delle osservazioni espresse dalla I Commissione. Propone, quindi, che il Comitato ristretto costituito nella seduta del 24 settembre esamini anche tale nuovo testo.

Aderendo a tale proposta la Commissione ed il Governo, il Presidente rinvia a domani il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente Truzzi*. — Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Sedati.

Disegno e proposte di legge:

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (1661);

Bonomi ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

Sereni ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

Romita ed altri: Istituzione di un Fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421);

Montanti ed altri: Istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446);

(*Parere della V e della VI Commissione*).

Il Presidente rende noto che il relatore De Leonardis si è dovuto assentare per motivi di famiglia; ha però provveduto a trasmettergli il suo parere su tutti gli emendamenti presentati. Il Presidente ricorda altresì che nell'ultima seduta erano stati svolti gli emen-

damenti all'articolo 2 sui quali si erano anche espressi relatore e Ministro. Passa pertanto alle votazioni.

La Commissione respinge gli emendamenti Avolio, interamente sostitutivo dell'articolo 2, e Bo sostitutivo del secondo comma. Approva poi il seguente emendamento Imperiale, aggiuntivo alla fine del secondo comma dell'articolo 2 delle parole: « entro tre mesi dalla data dell'evento dannoso. Entro i successivi 2 mesi sono ammessi gli eventuali decreti di rettifica, su istanza degli interessati o d'ufficio ».

La Commissione approva (astenuendo il deputato Masciadri) anche il seguente emendamento De Leonardis, aggiuntivo del seguente comma dopo il terzo dell'articolo 2:

« L'entità della spesa per il pronto intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana e per la riparazione o ricostruzione delle opere medesime sarà stabilita in via provvisoria nel limite del 10 per cento della dotazione annuale del Fondo con i decreti di cui al precedente comma, avuto riguardo alle altre esigenze considerate dalla presente legge, e in via definitiva entro il 31 dicembre in relazione alle disponibilità residue sulle dotazioni del Fondo ».

Un emendamento Masciadri, sostitutivo del terzo comma, e un altro De Leonardis aggiuntivo in fine di un comma, vengono rinviati all'articolo 19.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 del disegno di legge con le modifiche sopra indicate, e passa all'articolo 3.

Il deputato Bo svolge un suo emendamento sostitutivo del paragrafo a) in cui si estendono le sovvenzioni previste dall'articolo 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri anche quando il danno all'azienda sia provocato dalle altre calamità naturali ed avversità atmosferiche contemplate nel Fondo di solidarietà.

Il deputato Giannini svolge un suo emendamento con cui propone di sopprimere la lettera b).

Il Presidente, a nome del relatore, e il Ministro sono contrari ad ambedue gli emendamenti, che — posti in votazione — vengono respinti. La Commissione approva poi l'articolo 3 senza modifiche.

Si passa all'articolo 4.

Il deputato Giannini svolge un emendamento interamente sostitutivo degli articoli 4

e 5 del disegno di legge, con cui si propone che ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti e alle cooperative agricole sia concesso un sussidio quando il danno superi il 30 per cento della produzione dell'ultimo quinquennio; il sussidio può essere concesso fino all'80 per cento del danno subito.

Il deputato Miceli svolge un suo emendamento interamente sostitutivo degli articoli 4 e 5, in cui si prevede la concessione ai produttori agricoli danneggiati di prestiti di esercizio ad ammortamento decennale, al tasso dello 0,50 per cento, in misura pari al danno subito.

Il Presidente, a nome del relatore, e il Ministro sono contrari ad ambedue gli emendamenti.

Il deputato Traversa, per dichiarazione di voto sull'emendamento Giannini, esprime perplessità di ordine costituzionale sulle discriminazioni che conseguirebbero dall'applicazione del principio contenuto nell'emendamento in questione. Essendo egli stesso un coltivatore diretto, non si sente di poter accogliere una proposta che vorrebbe limitato l'intervento del Fondo di solidarietà ai soli coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai compartecipanti, quando la Costituzione pone tutti i cittadini sullo stesso piano di fronte alla legge. Che si debba avere una considerazione preferenziale per i coltivatori diretti gli pare giusto, ed è questa preferenza, già sancita in altre leggi e che non altera il precetto costituzionale, che propone trovi posto nel Fondo di solidarietà.

La Commissione approva l'articolo 4 del disegno di legge, avendo respinto gli emendamenti Giannini e Miceli.

Il deputato Giannini illustra un suo articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 4, con cui propone che alle aziende agricole danneggiate siano concessi i contributi previsti dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Il Presidente, a nome del relatore, e il Ministro sono contrari. Messo ai voti, l'articolo aggiuntivo Giannini è respinto.

All'articolo 5 il deputato Masciadri dà ragione di un suo emendamento interamente sostitutivo del primo comma, così formulato:

« A favore delle aziende agricole di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste all'articolo 2 dello stesso decreto-legge, per la ricostituzione dei capitali

di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, compreso il lavoro del coltivatore, con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2 medesimo ».

Il deputato Bo svolge un suo emendamento al secondo comma con cui propone che i contributi ivi previsti vengano concessi sino ad un massimo di un milione.

Illustra poi un altro suo emendamento aggiuntivo di un comma, dopo il secondo comma, in cui si prevede che le agevolazioni previste dall'articolo 5 del disegno di legge vengano concesse alle aziende secondo parametri ettaro-coltura corrispondenti al valore dei capitali di conduzione.

Il deputato Cristofori dà ragione di un suo emendamento aggiuntivo di un comma, dopo il secondo comma, in cui si precisa che le agevolazioni indicate nell'articolo 5 del disegno di legge verranno concesse alle aziende agricole secondo importi fissi, pari al valore dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore.

Il deputato Giannini illustra un emendamento all'emendamento Cristofori, in cui si precisa che le agevolazioni indicate verranno decise dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentite le rappresentanze delle organizzazioni agricole.

Dà ragione inoltre di un emendamento al terzo comma con cui propone che insieme con le sementi cerealicole e orticole, siano prese in considerazione anche quelle bieticole.

Il deputato Imperiale fa proprio e svolge un emendamento De Leonardis, con cui propone di sopprimere all'ultimo comma la parola « selezionate ».

Il Presidente, a nome del relatore è favorevole agli emendamenti Masciadri, Cristofori, De Leonardis-Imperiale, Giannini; è contrario a tutti gli altri, compreso il sub-emendamento Giannini.

Il Ministro Sedati concorda, proponendo però per l'emendamento Cristofori una diversa formulazione, che è la seguente:

« Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare ».

Il deputato Cristofori accetta questa nuova formulazione del suo emendamento.

La Commissione approva, con votazione, gli emendamenti Masciadri, Cristofori, De Leonardis-Imperiale, Giannini, e respinge tutti gli altri. Approva quindi l'articolo 5, così modificato.

Il Ministro Sedati, accogliendo alcune esigenze prospettate dai deputati Bo e Bonifazi con due emendamenti aggiuntivi di un comma, dopo l'ultimo comma dell'articolo 5, propone il seguente articolo aggiuntivo:

(Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale)

« La concessione dei prestiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della presente legge, nonché la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi, si effettua con le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e secondo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non superi i 5 milioni ».

I deputati Bo e Bonifazi ritirano i rispettivi emendamenti.

La Commissione approva, salvo coordinamento, l'articolo aggiuntivo del Governo.

Il deputato Masciadri svolge un suo articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 5, in cui si precisano le modalità di indennizzo per compenso di lavoro. Il Presidente a nome del relatore, e il Ministro sono contrari.

Il deputato Ceruti, per dichiarazione di voto, annuncia che voterà contro perché l'emendamento in questione sconvolgerebbe la legge.

Messo ai voti, l'articolo aggiuntivo Masciadri è respinto.

Il deputato Ciaffi dà ragione di un suo articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 5, in cui si prevede la corresponsione diretta agli aventi diritto dei contributi loro spettanti. La Commissione decide di accantonare per il momento tale articolo aggiuntivo.

All'articolo 6 il deputato Bo illustra un suo emendamento aggiuntivo di un comma, dopo l'ultimo, in cui si propone che alle cooperative operanti nelle zone colpite sia garantito il contributo fino al 90 per cento delle spese di gestione, previsto dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con carattere di priorità e in misura proporzionale all'entità del danno subito dalle cooperative medesime, in

relazione al minor prodotto conferito rispetto alle annate precedenti.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 10,5. — *Presidenza del Vicepresidente LONGONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Lattanzio.

Disegno e proposte di legge:

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (345-ter);

Foderaro e Caiazza: Risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (6);

Barca ed altri: Costituzione di un fondo presso il Ministero del tesoro per il pagamento dei danni causati da persone assicurate presso imprese che si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza (652);

Amasio ed altri: Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (822).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge assunto come testo base.

Sull'articolo 24 la Commissione respinge un emendamento interamente sostitutivo Assante ed altri che sostanzialmente tende, ai fini d'una più rigorosa definizione delle parti in causa, a distinguere nettamente il giudizio civile dal giudizio penale, e approva tre emendamenti proposti dal Governo: il primo abolisce dal primo comma le parole « o siano minacciati da un pregiudizio imminente o irreparabile »; il secondo corregge al secondo comma la dizione « può... provvedere », riferita al giudice istruttore, con l'altra « provvede »; il terzo aggiunge al secondo comma le parole: « che provvederà dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga all'articolo 298, comma primo, del Codice di procedura civile. Analogamente possono provvedere il tribunale nel corso del giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase dell'istruzione che in quella del giudizio ».

La Commissione approva quindi gli articoli 25 e 26 senza modificazioni e l'articolo 27 con un emendamento suggerito dalla Commissione Giustizia e fatto proprio dal Governo che sostituisce l'inciso del secondo comma « ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate » con la nuova dizione « decor-si trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza ».

Sull'articolo 28 la Commissione, dopo una ampia discussione nel corso della quale prendono la parola i deputati Assante, Alesi, Cocco Maria, Merenda, Calvi, Laforgia, il relatore Longoni ed il Sottosegretario Lattanzio, respinge un emendamento Assante al terzo comma tendente a superare una asserita contraddizione tra il primo e il terzo comma circa le somme dovute dall'assicuratore (o dall'impresa designata a norma dell'articolo 20) al danneggiato per le voci elencate nel medesimo articolo 28, ed approva, su proposta del Governo, il seguente emendamento aggiuntivo all'ultimo comma: « L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione ».

La Commissione approva senza modificazioni gli articoli 29, 30, 31 e 32 dopo aver respinto un emendamento Assante a quest'ultimo articolo tendente a devolvere al fondo di garanzia le somme riscosse a titolo di pena pecuniaria o di sanzione amministrativa. Anche gli articoli 33, 34, 35 e 36 sono approvati senza emendamenti. Dell'articolo 37 la Commissione, respinto un emendamento Milani ed altri interamente soppressivo, approva il seguente nuovo testo proposto dal Governo e modificato da un emendamento Alesi-Merenda:

« Gli aventi diritto al risarcimento nei confronti di assicurati presso imprese che, alla data di pubblicazione della presente legge o a quella in cui essa entra in vigore, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza, possono agire nei confronti delle imprese designate a norma dell'articolo 20 per conseguire, nei limiti del contratto di assicurazione e comunque non oltre i massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge, la quota del credito per risarcimento ammesso al passivo che, rispetto a detti limiti, non sia stata soddisfatta con la prima distribuzione dell'attivo dell'impresa

in liquidazione alla quale essi sono stati ammessi a concorrere.

Le disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili alle prime 100.000 lire di risarcimento per danni a cosa o animali.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche in favore degli assicurati che abbiano risarcito il danno agli aventi diritto.

Le somme dovute nelle successive eventuali distribuzioni dell'attivo a coloro che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo, saranno versate dal commissario liquidatore all'INA, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", che provvederà a rimborsare alle imprese designate tutte le somme da esse pagate in dipendenza del presente articolo ».

L'articolo 38 è approvato con il seguente emendamento, presentato dal Governo, sostitutivo del secondo comma: « Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo, le cui dotazioni organiche sono determinate nella tabella B allegata alla presente legge ».

Su proposta del Sottosegretario Lattanzio, a nome del Governo, la Commissione approva in sostituzione dell'articolo 39 i seguenti tre nuovi articoli:

« ART. 39.

La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo di cui alla tabella B allegata alla presente legge ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze statistiche e attuariali.

I decreti ministeriali che indicano i concorsi stabiliscono il numero dei posti della qualifica iniziale da riservare a ogni tipo di laurea.

Gli esami consistono in quattro prove scritte e in una prova orale.

I decreti ministeriali che indicano i concorsi stabiliscono le materie che formano oggetto delle prove scritte e di quella orale, in relazione al diploma di laurea richiesto per l'ammissione a ciascun concorso »;

« ART. 39-bis.

La nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo di cui alla tabella B allegata alla presente legge ha luogo mediante pubblico concorso

per esami fra candidati in possesso del diploma di ragioniere.

Gli esami consistono in tre prove scritte e in una prova orale.

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce le materie che formano oggetto delle prove scritte e della prova orale »;

« ART. 39-ter.

Nella prima applicazione della presente legge, dieci posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera direttiva e cinque posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera di concetto, di cui alla tabella B allegata alla presente legge, possono essere conferiti, con le modalità stabilite dall'articolo 200 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a impiegati appartenenti, rispettivamente, a ruoli amministrativi della carriera direttiva e a ruoli amministrativi della carriera di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Inoltre nella prima fase applicativa della presente legge tutti i posti di nuova istituzione possono essere conferiti senza tenere conto di posizioni in soprannumero ».

Il secondo comma del nuovo articolo 39-ter risulta da un emendamento aggiuntivo proposto dal deputato de' Cocci e approvato dalla Commissione.

Approva infine l'articolo 40, con un emendamento Assante che precisa il termine di sei mesi entro cui sarà emanato il regolamento di esecuzione, e l'articolo 41 con correzioni formali.

Su proposta del Sottosegretario Lattanzio la Commissione delibera quindi una breve sospensione della seduta per consentire una revisione della tabella dei massimali allegata al disegno di legge.

(La seduta, sospesa alle ore 12,45, è ripresa alle ore 17,30).

Alla ripresa della seduta il Sottosegretario Lattanzio riferisce sugli aumenti di massimali apportati nella tabella A allegata al disegno di legge, la quale è approvata dalla Commissione insieme con una tabella B, proposta dal Governo, contenenti i ruoli tecnici ispettivi istituiti dal provvedimento.

Dopo dichiarazioni di voto dei deputati Amasio e Boiardi, che annunciano il voto contrario dei gruppi comunista e socialproletario, e dei deputati Alesi, Merenda e Baldani Guerra che annunciano il voto favorevole dei grup-

pi liberale, democristiano e socialista, la Commissione approva nel suo complesso il disegno di legge n. 345-ter. Le proposte di legge nn. 6, 625 e 822 sono pertanto assorbite e saranno cancellate dall'ordine del giorno. Il Presidente è autorizzato al coordinamento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente BIAGGI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Vetrone.

Proposte di legge:

Senatori De Marzi ed altri: Premoli ed altri; Samaritani ed altri; Minnocci ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti (*Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato*) (1037);

Bastianelli ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato (269);

Merenda ed altri: Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 (313);

Alessandrini: Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti (314);

Bianchi Fortunato ed altri: Norme sulla disciplina dell'apprendistato (950).

Il deputato Mancini Vincenzo, Relatore, illustra il nuovo testo concordato della proposta di legge n. 1037 facendo presente - in ordine alle modifiche al testo stesso suggerite dal Governo - che, mentre può convenire in linea di massima su quelle formali, non può viceversa accettare la proposta del Governo, in tema di orario di lavoro, intesa unicamente a stabilire che agli apprendisti di età inferiore ai 18 anni si applichi l'orario disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977. Infatti, tale proposta, mentre risolve positivamente il problema per gli apprendisti di età minore ai 18 anni richiamando le speciali disposizioni a tutela del lavoro minorile, porta ad escludere - in contrasto con una precisa finalità che si vuole perseguire con il provvedimento - una disciplina di speciale favore anche per gli apprendisti ultradiciottenni, per i quali, invece, occorre sancire espressamente

il limite delle 8 ore giornaliere e delle 40 settimanali, incluse quelle destinate all'insegnamento complementare. Dichiara altresì preferibile mantenere l'ultimo comma dell'articolo 1 del testo concordato, del quale viceversa il Governo propone la sostituzione con un articolo 1-bis, giacché tale comma contiene un riferimento pertinente alla legge 2 aprile 1968, n. 424.

Il deputato Bruni concorda con il relatore, osservando che non sono ammissibili passi indietro in materia di orario di lavoro e che l'articolo 1-bis del Governo, in pratica, conduce ad eliminare l'iscrizione degli apprendisti nelle liste di collocamento. Conclude auspicando, dopo l'approvazione di questo provvedimento d'urgenza, una sollecita revisione generale della materia dell'apprendistato e dell'artigianato.

Il deputato Pazzaglia dichiara che, anche dopo il testo concordato, non potrà votare a favore del provvedimento, che richiederebbe un previo chiarimento legislativo circa la qualifica di impresa artigiana; esso non offre idonee garanzie per i casi in cui la mancanza di controlli preventivi degli ispettorati del lavoro conduca ad assunzioni in violazione di norme a tutela degli apprendisti, né evita che questi siano, di fatto, assunti come meri ausiliari.

Il deputato Camba dichiara che voterà il provvedimento pur se ne avrebbe preferito una discussione in aula, per mettere a fuoco l'essenziale problema delle scuole professionali.

Il sottosegretario Vetrone non insiste sulle modifiche proposte dal Governo all'articolo 2, né sull'articolo 1-bis, facendo osservare che le altre sono soltanto formali.

La Commissione passa quindi a discutere gli articoli della proposta di legge che sono approvati nel nuovo testo predisposto dal relatore con ulteriori modifiche proposte dal relatore stesso.

Sono ritirati altri emendamenti presentati dai deputati Pucci di Barsento, Monti e Caponi.

Il nuovo testo del provvedimento risulta del seguente tenore:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è sostituito dal seguente:

« All'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:

« Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere l'auto-

rizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà indicare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto. All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro deve rilasciare all'apprendista comunicazione contenente tali indicazioni.

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa, ivi compreso il datore di lavoro.

Le disposizioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma non si applicano alle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modifiche. Per dette aziende restano in vigore le norme contenute nell'articolo 2 della legge medesima ».

ART. 2.

L'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le ore 8 giornaliere e le 40 settimanali.

Le ore destinate all'insegnamento complementare, determinate dai contratti collettivi di lavoro o in difetto da decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello della pubblica istruzione, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni si applica l'orario di lavoro disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977.

È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6.

I datori di lavoro che sottopongono gli apprendisti ad orari di lavoro per un numero di ore superiore a quanto innanzi stabilito sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni apprendista il cui orario di lavoro superi i termini fissati dalla presente legge ».

ART. 3.

L'articolo 27 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comu-

nicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'ufficio di collocamento competente per territorio al fine del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati.

La notifica dell'assunzione di cui al comma precedente deve altresì contenere l'indicazione delle condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto, e deve essere consegnata in copia, a cura del datore di lavoro, all'apprendista cui si riferisce.

L'ufficio di collocamento deve trasmettere entro quindici giorni copia della notifica degli apprendisti assunti o dimissionati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonché, per gli apprendisti assunti, all'ispettorato del lavoro competente al fine dell'accertamento dell'esistenza di quanto previsto dal secondo comma ».

ART. 4.

« In caso di omessa notifica, da parte dell'imprenditore artigiano all'ufficio di collocamento, dell'avvenuta assunzione di apprendisti, la rilevazione dell'inadempienza o la contestazione della contravvenzione sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 27 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Gli atti relativi debbono essere comunicati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e danno titolo in favore degli apprendisti all'accredito dei contributi assicurativi e previdenziali a decorrere dalla data di inizio del rapporto, in applicazione dell'articolo 28 della legge medesima ».

Successivamente la Commissione approva il seguente ordine del giorno, accettato dal Governo, presentato dall'onorevole Boffardi Ines ed altri:

« La Commissione lavoro,

tenendo in considerazione i complessi e delicati problemi dei giovani che si preparano a svolgere con competenza un dignitoso lavoro e allo scopo di favorire il rapido collocamento, nell'approvare il testo derivato dall'esame delle proposte di legge nn. 1037, 269, 313, 314 e 950,

invita il Governo

a predisporre in breve tempo un disegno di legge che aggiorni alle modificate situazioni della società in generale, e della categoria in particolare, tutta la legislazione che riguarda e regola l'apprendistato;

invita

altresi il Governo, nella fase di predisposizione del disegno di legge suddetto, a sentire il parere e a servirsi della collaborazione di tutte le organizzazioni sindacali e giovanili interessate »;

e un secondo ordine del giorno presentato dal deputato Caponi ed altri, del seguente tenore:

« La Commissione lavoro,

invita il Governo

a dare disposizioni agli organi competenti perché esaminino con più attenzione la posizione di quelle imprese artigiane che effettuano lavorazione in serie, confezioni e manufatti o parti staccate per conto di aziende industriali, onde accertare se rientrano nei casi previsti dalla legge del 23 ottobre 1960, n. 1369 ».

In fine di seduta la proposta di legge n. 1037 è votata a scrutinio segreto ed approvata. Sono così assorbite le concorrenti proposte di legge nn. 269, 313, 314, 950.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Micheli.

All'inizio della seduta, il Presidente Biagi ricorda con commosse parole la figura e l'opera del deputato Giulio Pastore, ieri deceduto.

Il Sottosegretario Vetrone si associa a nome del Governo.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (Parere alla VI Commissione) (1639).

Il deputato Sulotto, intervenendo nella discussione sulla relazione Piccinelli, rileva che il progetto di riforma del Governo non attua i criteri di giustizia e di progressività sanciti dalla Costituzione. Attualmente, il prelievo tri-

butario costituisce un intollerabile peso per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, i quali non trarranno alcun effettivo vantaggio, nella stragrande maggioranza, dalla progettata riforma, mentre i grandi percettori di reddito sono destinati a mantenere le presenti posizioni di privilegio. Propone quindi una radicale revisione delle imposte dirette che liberi il più possibile i salari dal peso tributario. In particolare, chiede che sia elevata la quota esente a 100 mila lire al mese; che si operi il riconoscimento, ai fini della detrazione, delle spese realmente sostenute; che siano aumentate le detrazioni per i familiari a carico; e che siano ridotte le aliquote dell'imposta diretta sui redditi dei lavoratori dipendenti, anche in considerazione del minor costo di esazione del tributo che colpisce tali redditi alla fonte. Per ovviare alle conseguenti minori entrate, il fisco dovrà impegnarsi in una più decisa battaglia contro l'evasione. È altresì necessaria una maggiore elasticità quanto all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, per correggere alcune distorsioni nei consumi: occorre cioè evitare che si colpiscano in modo indiscriminato i generi essenziali e i trasporti pubblici. Oltre tale questione di merito, intende sollevarne una di metodo: giacché non è pensabile che la riforma possa essere attuata in breve tempo, si provveda almeno a ridurre subito i pesantissimi oneri delle vigenti imposte dirette sui redditi dal lavoro dipendente o autonomo, approvando i provvedimenti già presentati alla Camera e iscritti all'ordine del giorno dell'aula sull'argomento. Si risponderà così ad una esigenza per soddisfare la quale da tempo i lavoratori si battono unitariamente. Conclude chiedendo al Governo assicurazione sul fatto che la sua riforma non preveda la tassazione delle pensioni, i cui pure esigui aumenti verrebbero altrimenti vanificati.

Il deputato Pucci di Barsento, richiamata la necessità di considerare anche i redditi da lavoro autonomo tra quelli meritevoli di particolare considerazione da parte del fisco, concorda sull'opportunità di stabilire consistenti quote di esenzione dall'imposizione diretta per i redditi minori, anche in considerazione dell'alto livello delle imposte indirette.

Il deputato Bruni chiede precisazioni sulla tassazione dei redditi dei lavoratori italiani emigrati all'estero.

Il deputato Mancini Vincenzo chiede al Governo notizie circa i suoi orientamenti in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali nel quadro della riforma tributaria; e un impegno

sulla garanzia dell'occupazione del personale degli uffici delle imposte di consumo.

Il deputato Tognoni sottolinea il particolare valore del parere della Commissione lavoro sulla soluzione del problema della imposizione fiscale sui salari, alla luce del fatto che la riforma progettata non migliora affatto la posizione dei lavoratori e, semmai, rischia di pregiudicarla. Nell'attesa della delega, urge una soluzione immediata, per la quale già sono stati presentati appositi provvedimenti: anche nel senso di una loro rapida approvazione la Commissione dovrebbe pronunziarsi. Conclude rilevando che la fiscalizzazione degli oneri sociali non deve corrispondere ad un aumento delle imposte indirette.

Dopo la richiesta, da parte del deputato Caponi, di assicurazioni del Governo circa il fatto che il lavoratore restato privo di lavoro sia considerato dal fisco unicamente per il periodo in cui ha effettuato la sua prestazione, salva comunque la quota di esenzione, il deputato Gunnella chiede al Governo quali studi e provvedimenti organizzativi abbia predisposto in ordine all'accertamento, alla riscossione e al controllo delle evasioni. Chiede inoltre una riduzione delle aliquote per i lavoratori dipendenti, in vista del minor costo del prelievo per le imposte dirette gravanti sui loro redditi; e che il Governo stabilisca con congruo anticipo la futura destinazione del personale degli uffici delle imposte di consumo.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 13.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 17. — *Presidenza del Presidente CATTANELI.*

La Commissione ascolta alcune dichiarazioni dell'onorevole Salvatore Corallo, deputato all'Assemblea regionale siciliana e presidente del Gruppo del Partito socialista italiano di unità proletaria, il quale, su invito del Presidente, si sofferma sul problema della organizzazione e del funzionamento degli enti locali in Sicilia in relazione alle possibilità di interferenze da parte di interessi di mafia.

L'onorevole Corallo fornisce quindi specifici chiarimenti rispondendo a domande del deputato Nicosia e dei senatori Li Causi, Brugger e Varaldo.

La Commissione ascolta successivamente, sugli stessi argomenti, l'onorevole Antonino Lombardo, presidente del Gruppo della Democrazia Cristiana alla Assemblea regionale siciliana, il quale fornisce altresì chiarimenti rispondendo a domande del Presidente, dei senatori Adamoli, Bernardinetti, Li Causi e Varaldo e dei deputati Tuccari, Nicosia, Flaminio e Papa.

La Commissione ascolta infine l'onorevole Cataldo Grammatico, presidente del Gruppo del Movimento sociale italiano alla Assemblea regionale siciliana, il quale, dopo aver esposto le proprie valutazioni sugli stessi argomenti, risponde a domande del Presidente, dei senatori Varaldo e Bernardinetti e del deputato Nicosia.

Il Presidente avverte che nella prossima seduta saranno ascoltati altri rappresentanti dei Gruppi parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ALESSI.*

La Commissione ascolta le deposizioni dei testi: onorevole Aldo Moro e senatore Silvio Gava.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

Seduta pomeridiana.

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1969, ORE 17. — *Presidenza del Presidente ALESSI.*

La Commissione ascolta le deposizioni dei testi: onorevole Mariano Rumor, onorevole Benigno Zaccagnini, onorevole Paolo Emilio Taviani, avvocato Adolfo Gatti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 16 ottobre, ore 18.

I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali)

Giovedì 16 ottobre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Ballardini.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BOZZI ed altri: Norme per il controllo del sottogoverno (118);

LUZZATTO ed altri: Norme sul procedimento di nomina a organi di aziende, istituti ed enti pubblici sottoposti a vigilanza dello Stato (222);

DI PRIMIO ed altri: Norme in materia di nomina e durata in carica degli organi di amministrazione degli Enti parastatali (304);

SULLO ed altri: Norme per facilitare l'avvicendamento negli incarichi di amministrazione degli Enti pubblici (597).

— Relatore: Ballardini — (*Parere della II Commissione*).

Esame delle proposte di legge costituzionali:

INGRAO ed altri: Modificazioni del primo comma dell'articolo 48, del secondo comma dell'articolo 56 e dell'articolo 58 della Costituzione, concernenti la diminuzione dei limiti di età previsti per il diritto elettorale attivo e passivo sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica. (25);

PELLICANI: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione (35);

FRACANZANI ed altri: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione, ed elettorato passivo per la Camera dei deputati al compimento del ventunesimo anno di età, a modifica del secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione (1374).

— Relatore: Bosco.

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Giovedì 16 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Nuova disciplina dei termini previsti dagli articoli 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, concernenti rispettivamente, la partecipazione agli scrutini per la promozione a magistrato di Cassazione e la nomina a magistrato d'appello (*Approvato dal Senato*) (1622) — Relatore: Castelli.

Discussione della proposta di legge:

MUSSA IVALDI VERCELLI e MACCHIAVELLI: Integrazione dell'articolo 344 del codice civile concernente il giudice tutelare (211) — Relatore: Zappa.

Discussione delle proposte di legge:

CACCIATORE e GRANZOTTO: Conferimento di posti di uditori giudiziari (1441) — (*Parere della V Commissione*);

RICCIO ed altri: Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dagli articoli 127 dell'ordinamento giudiziario e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (1451) — Relatore: Valiante.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

CACCIATORE ed altri: Modifica agli articoli 2751, 2775, 2777, 2778 e 2780 del codice civile (426);

LUCCHESI: Iscrizione con privilegio generale ed anteriore ad ogni altri dei crediti per mercedi arretrate e per le liquidazioni dei dipendenti di aziende dichiarate fallite (1372);

ARZILLI ed altri: Privilegio dei crediti di lavoro (1803);

— Relatore: Padula — (*Parere della XIII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

MICHELI PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di protesti cambiari (1384) — Relatore: Marchetti — (*Parere della VI Commissione*);

PISICCHIO e IANNIELLO: Provvedimenti di legge per la concessione della pensione diretta ai superstiti di avvocati e procuratori esclusi dalla iscrizione alla Cassa nazionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (1087) — Relatore De Poli — (*Parere della XIII Commissione*).

Giovedì 16 ottobre, ore 17.

Comunicazione del Presidente sulla predisposizione dell'indagine conoscitiva sugli istituti di prevenzione e di pena.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Giovedì 16 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (1550) — Relatore: Tremelloni;

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 80 miliardi per la esecuzione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale — (*Approvato dal Senato*) (1634) — Relatore: Isgrò — (*Parere della I e della XI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sull'emendamento al disegno e alla proposta di legge:

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (532);

RAFFAELLI ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (592);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Fabbri.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 16 ottobre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Rettifica della misura dell'indennità di servizio penitenziario spettante agli applicati, coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (1537) — Relatore: Perdonà — (*Parere della IV e della V Commissione*);

Utilizzo dell'assegnazione straordinaria di fondi per il rimborso di spese sostenute dalla gestione ARAR in liquidazione (1564) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Beccaria;

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (1626) — (*Parere della II e della V Commissione*) — Relatore: Silvestri;

Modifiche agli articoli 4 - secondo, terzo e quarto comma - e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 (1730) — Relatore: Beccaria — (*Parere della V e della VIII Commissione*);

Vendita in favore dell'università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex caserma Carlo Emanuele » sito in detto capoluogo (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1570) — Relatore: Botta.

Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, alla società Dante Alighieri del complesso immobiliare sito in Bolzano via Dante 6-8, di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, adibito a magazzino vendita generi di monopolio (1712) — Relatore: Perdonà — (*Parere della V Commissione*);

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

CURTI ed altri: Modifiche agli articoli 4 e 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per costituire un fondo di finanziamento per la

ricerca applicata (1394) — Relatore: Curti — (*Parere della V e della XII Commissione*);

TAMBRONI ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contribuito interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche all'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (1454) — Relatore: Laforgia — (*Parere della V e della XII Commissione*);

CURTI e ORIGLIA: Modificazioni alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (1331) — Relatore: Bima — (*Parere della V e della XII Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 16 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Sperimentazione negli istituti professionali (*Approvato in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1657) — Relatore: Rausa — (*Parere della V Commissione*);

SCIONTI ed altri: Provvidenze a favore degli istituti professionali statali, degli istituti d'arte e dei diplomati delle professioni sanitarie ausiliarie (1156) — Relatore: Rausa — (*Parere della I, della V e della XIV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

BRONZUTO ed altri: Interpretazione autentica del primo comma lettera b) dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1834);

CAROLI e MAZZARRINO ANTONIO FRANCO: Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica (1835);

— Relatore: Reale Giuseppe.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

BADALONI MARIA ed altri: Iscrizione alle facoltà e agli istituti superiori di magistero (1826) — Relatore: Moro Dino.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 16 ottobre, ore 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Conferimento di posti in organico nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1644) — (*Parere della I e della V Commissione*).

REALE GIUSEPPE ed altri: Norme per la assunzione degli idonei del concorso a 300 posti di ufficiale di terza classe nonché degli idonei di altri concorsi banditi dalla Amministrazione poste e telecomunicazioni (970) — (*Parere della I Commissione*);

MANCINI ANTONIO: Conferimento dei posti di organico nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (1389) — (*Parere della I e della V Commissione*);

— Relatore: Canestrari.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 16 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (1661);

BONOMI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

SERENI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

ROMITA ed altri: Istituzione di un Fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421);

MONTANTI ed altri: Istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446);

— (*Parere della V e della VI Commissione*) — Relatore: De Leonardis.

Esame dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali av-

versità atmosferiche (1843) — (*Parere della V e della VI Commissione*) — Relatore: De Leonardis;

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo (1844) — (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*) — Relatore: De Leonardis.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Igiene e sanità)

Giovedì 16 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione

e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1208) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Foschi.

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA**
sugli eventi del giugno-luglio 1964.

Giovedì 16 ottobre, ore 10,30 e 16.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle 23,30.